

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI

Gara n° 6510071 - CE 100922 - ROMA MARSALA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE COMPENSORIO MILITARE

F.A.Q.

QUESITO N. 1

Tra la documentazione di gara non è presente il progetto esecutivo e la documentazione tecnica richiamata nel disciplinare di gara.

Si chiede di poter rendere disponibile la suddetta documentazione.

RISPOSTA

Buongiorno, il progetto esecutivo e la documentazione tecnica sono disponibili attraverso il link di cui al punto 2.1 del disciplinare.

QUESITO N. 2

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento al paragrafo 9.1 "Requisiti di idoneità professionale" del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente il seguente chiarimento.

Il citato paragrafo richiede, oltre all'iscrizione alla Camera di Commercio, la presenza di una idonea **Direzione Tecnica** ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023, prevedendo che il Direttore Tecnico:

- sia iscritto all'Albo professionale, sezione A, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori oppure possieda laurea magistrale in conservazione dei beni culturali;
- abbia maturato almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali.

Si chiede di confermare se, nel caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA in categoria OG2 in corso di validità e di classifica adeguata ai lavori da eseguire, il requisito relativo alla Direzione Tecnica di cui al paragrafo 9.1 debba ritenersi già verificato e soddisfatto nell'ambito del procedimento di qualificazione SOA, senza necessità di ulteriore dimostrazione del possesso dei due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali.

Si chiede inoltre di confermare che, in tale ipotesi, sia sufficiente la produzione dell'attestazione SOA e della dichiarazione di unicità dell'incarico del Direttore Tecnico prevista dal medesimo paragrafo 9.1.

Ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA

Buongiorno,

I requisiti relativi alla direzione tecnica, previsti dal paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023, ivi compreso il requisito relativo alla maturazione di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali, deve essere posseduto e comprovato secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara. La produzione della sola attestazione SOA e della dichiarazione di unicità dell'incarico del Direttore Tecnico non è, pertanto, sufficiente qualora dalla documentazione prodotta non risulti anche la sussistenza dei requisiti specifici richiesti dal citato paragrafo 9.1.

QUESITO N. 3

In merito al requisito/criterio premiante relativo alla norma ISO 26000, si fa presente che la stessa costituisce una Linea Guida internazionale sui concetti di Responsabilità Sociale e, per espressa previsione

dell'organismo ISO, non è uno standard prescrittivo né certificabile da terza parte sotto accreditamento. Si chiede pertanto alla Spett.le Stazione Appaltante di confermare che il requisito si intenda soddisfatto mediante la presentazione della certificazione **SA8000** (standard internazionale certificabile sulla responsabilità sociale) eventualmente integrata dalle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 in possesso della scrivente, configurando queste ultime il pieno principio di **equivalenza** ex Art. 105 del D.Lgs. 36/2023.

RISPOSTA

Si chiarisce che, in conformità ai principi affermati dalla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2455; Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 novembre 2023, n. 9579) e alla luce di quanto precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere di precontenzioso n. 291 del 23 luglio 2025, la certificazione SA 8000 può costituire idoneo mezzo di prova ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale previsto dal criterio relativo alla norma ISO 26000 (essendo la valutazione sull'equivalenza tra le due certificazioni demandata alla Stazione Appaltante, avuto riguardo allo specifico interesse sotteso alla previsione del criterio di valutazione in questione).

QUESITO N. 4

In merito ai Sub Criteri B1, B2, B3 (Murature interne di separazione, Solaio controterra e Copertura), si chiede conferma che sia possibile modificare lo spessore dei singoli strati che compongono le stratigrafie, mantenendo invariato lo spessore totale dei pacchetti presenti a base gara.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti, si conferma che, in sede di formulazione dell'offerta tecnica migliorativa per i sub-criteri B1, B2, B3 è ammessa la rimodulazione degli spessori dei singoli strati componenti le stratigrafie, a condizione che venga rigorosamente garantito il rispetto dello spessore complessivo finale del pacchetto previsto nel progetto a base di gara.

Si precisa, inoltre, che tale rimodulazione interna è consentita esclusivamente qualora le soluzioni proposte garantiscano prestazioni tecniche paritarie o migliorative rispetto a quelle minime indicate nei documenti di gara (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: trasmittanza termica, potere fonoisolante, resistenza al fuoco, resistenza alla compressione, conformità CAM).

Resta inteso che non sono ammesse modifiche che comportino variazioni alle quote altimetriche dei solai, alle altezze utili interne dei locali o all'allineamento geometrico delle pareti fissati dal progetto esecutivo.

QUESITO N. 5

In merito al Criterio B1 (Murature interne di separazione), si chiede conferma che quanto citato nel Disciplinare a pagina 36, "il paramento interno dovrà essere sempre in intonaco civile", sia da intendersi come un refuso in quanto a base gara è previsto uno strato superficiale con idropittura lavabile. Si chiede inoltre conferma che nelle stratigrafie aventi codice PART.07,08,09, la finitura in idropittura sia presente in entrambi i lati della parete, e non solo in un lato, come rappresentato nell'elaborato MA_TAV 27A_POST OPERAM_Particolari costruttivi - murature_rev 2.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti, si conferma che nelle murature interne di separazione qualora a secco non è previsto lo strato di intonaco civile.

Si conferma che nelle stratigrafie aventi codice PART.07,08,09, la finitura in idropittura sia presente in entrambi i lati della parete ad esclusione delle parti con rivestimento in gres porcellanato.

QUESITO N. 6

In merito ai Sub Criteri B2, B3 (Solaio controterra, Copertura), si rileva che lo spessore della pavimentazione in gres porcellanato, risulta pari a 9mm nell'elaborato "MA_TAV 27A_POST OPERAM_Particolari costruttivi - murature_rev 2", e pari a 15 mm nell' "Elaborato L10_". Si chiede di chiarire quale sia lo spessore della pavimentazione in gres da prendere in considerazione, e quindi lo spessore totale delle stratigrafie (PART. 00, PART. 04, PART.06).

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti, si conferma lo spessore di 9 mm presente nell'elaborato "MA_TAV 27A_POST OPERAM_Particolari costruttivi - murature_rev 2.

QUESITO N. 7

Si chiede conferma che la richiesta, per ciascun subcriterio (D1, D2, D3), di una "relazione di 2 facciate A4" espressa a pagina 78 del Disciplinare, sia da considerarsi un refuso, in quanto tutti i subcriteri riguardano il possesso di attestazioni/certificazioni ed il punteggio viene assegnato in maniera tabellare. Si chiede di non rimandare al Disciplinare poiché è proprio da tale documento che emerge la necessità di tale chiarimento.

RISPOSTA

Si conferma che, per i subcriteri D1, D2 e D3, l'assegnazione dei punteggi avviene secondo modalità tabellari e sulla base della documentazione da inserire nella scheda "D cert". Si precisa che la relazione da inserire nella scheda D ha funzione descrittiva e illustrativa della documentazione prodotta e costituisce un elemento esplicativo della stessa (certificazioni, attestazioni e, ove richieste, dichiarazioni sostitutive per gli specifici subcriteri). La relazione non costituisce, pertanto, elemento autonomo ai fini dell'attribuzione del punteggio.

QUESITO N. 8

Si rileva che i dati relativi all'impianto fotovoltaico non corrispondono tra i diversi elaborati.

In particolare, negli elaborati "IE-09_REV 2_Pianta Piano Copertura - Impianti Elettrici e Speciali", "MA_CME_01_Computo metrico estimativo_REV 4" e "IE-RTC_REV 3_RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO" viene riportato un valore di potenza totale pari a 40kWp (39,59 kWp), mentre negli elaborati "L10_", "Diagnosi Post" e "APE POST_" viene riportato un valore di potenza totale pari a 48,700 kWp, sul quale vengono sviluppati i calcoli sulla produttività e sulla copertura del fabbisogno. Si prega di chiarire a quali elaborati/dati fare riferimento, al fine di fornire una base chiara ed univoca per lo sviluppo delle migliorie.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si conferma che occorre fare riferimento ai valori indicati dalla relazione tecnica ossia valore di potenza totale pari a 40kWp (39,59 kWp).

QUESITO N. 9

Si rileva che le informazioni tecniche relative alle pompe di calore (es. potenza termica, potenza frigorifera, COP, EER, SCOP e SEER) non corrispondono tra i diversi elaborati ed in particolare i seguenti: CME_01_Computo metrico estimativo (Pt 50 kW, Pf 45 kW, nessuna indicazione per COP, EER, SCOP e SEER), CAP_01_Capitolato speciale d'appalto (Pt 45 kW, Pf 45 kW, SCOP 4,3 e SEER 6,2, nessuna indicazione per COP e EER), L10 (Pt 45 kW, Pf 45 kW, COP 3,7, EER 3,5, SCOP 3,7, nessuna informazione per SEER). Si prega di fare chiarezza e di specificare a quale documento fare riferimento per le informazioni tecniche relative a tutte le pompe di calore in modo da fornire una base chiara e univoca per lo sviluppo delle migliorie.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti, si specificano i seguenti valori di riferimento:

Unità di climatizzazione a recupero di calore:

Pt e Pf 45kW (condizioni standard a 7°C/35°C)

COP 3,59 (condizioni standard a 7°C)

EER 2,24 (condizioni standard a 35°C)

SCOP 4,19

SEER 6,19

Unità a servizio dell'UTA:

Pt e Pf 45kW (condizioni standard a 7°C/35°C)

COP 3,59 (condizioni standard a 7°C)

EER 2,10 (condizioni standard a 35°C)

SCOP 4,02

SEER 5,99

Si precisa che i dati devono essere certificati secondo norma EN 14511 da ente terzo (ad. es. EUROVENT)

QUESITO N. 10

Si chiede di chiarire se la dicitura "Scheda "D cert"" faccia riferimento ad un fac-simile da compilare (messo a disposizione dalla SA) oppure ad un elaborato che l'operatore deve predisporre.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si conferma che per la "Scheda D cert", che una funzione descrittiva, non è previsto un facsimile da compilare già predisposto dalla Stazione Appaltante; rinvia al riguardo alle indicazioni contenute nella pag. 78 del Disciplinare di gara.

QUESITO N. 11

Con la presente si richiede il seguente chiarimento:

in caso di partecipazione alla procedura in forma di costituendo RTI, si chiede di precisare se, ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo previsto dal subcriterio A2, le certificazioni richieste debbano essere possedute da ciascun componente del costituendo RTI oppure se sia sufficiente il possesso delle stesse da parte della sola mandataria/capogruppo.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata si precisa che, trattandosi di criteri di valutazione dell'offerta tecnica e non di requisiti di partecipazione, il possesso delle certificazioni previste dal subcriterio A2 non deve necessariamente essere dimostrato da tutti i componenti del RTI.

Pertanto, il relativo punteggio può essere riconosciuto qualora il requisito sia posseduto anche da uno solo dei componenti del RTI, mandatario o mandante.

QUESITO N. 12

Si chiede conferma che sia possibile incrementare la superficie occupata, in copertura, dall'impianto solare fotovoltaico e dall'impianto solare termico, pur mantenendo adeguati spazi necessari per installazione/manutenzione/distanza da altri impianti.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti, si fornisce risposta affermativa nel rispetto delle condizioni citate e della capacità portante del solaio di appoggio.

QUESITO N. 13

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento al paragrafo 9.1 "Requisiti di idoneità professionale" del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente il seguente chiarimento.

Il citato paragrafo richiede, oltre all'iscrizione alla Camera di Commercio, la presenza di una idonea Direzione Tecnica ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023, prevedendo che il Direttore Tecnico:

- sia iscritto all'Albo professionale, sezione A, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori oppure possieda laurea magistrale in conservazione dei beni culturali;
- abbia maturato almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali.

Si chiede di confermare se, nel caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA in categoria OG2 in corso di validità e di classifica adeguata ai lavori da eseguire, il requisito relativo alla Direzione Tecnica di cui al paragrafo 9.1 debba ritenersi già verificato e soddisfatto nell'ambito del procedimento di qualificazione SOA, senza necessità di ulteriore dimostrazione del possesso dei due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali.

Si chiede inoltre di confermare che, in tale ipotesi, sia sufficiente la produzione dell'attestazione SOA e della dichiarazione di unicità dell'incarico del Direttore Tecnico prevista dal medesimo paragrafo 9.1.

Ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, nel precisare che la scrivente Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di partecipazione/qualificazione da parte dei concorrenti, si rappresenta che i requisiti relativi alla idoneità professionale, previsti dal

paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023, ivi compreso il requisito relativo alla maturazione di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali, deve essere posseduto e comprovato secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara.

Pertanto, fermo restando la corrispondenza tra il Direttore Tecnico indicato in domanda e quello cui è riferita la qualificazione OG2, la produzione della sola attestazione SOA e della dichiarazione di unicità dell'incarico non è sufficiente qualora dalla documentazione prodotta non risulti anche la sussistenza dei requisiti specifici richiesti dal citato paragrafo 9.1.

QUESITO N. 14

Buongiorno,

in riferimento a quanto richiesto nella Tabella 4 punto A2 pagina 35 del Disciplinare di gara, chiediamo se le seguenti certificazioni possano essere oggetto di avvalimento premiale: ISO 14064:2023 SA 8000:2014 UNI EN ISO 26000:2020 ISO 30415:2021 ISO 37001:2025

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si rinvia al paragrafo 10 del disciplinare di gara: *"10. ESCLUSIONE DELL'AVVALIMENTO. Considerato che l'immobile oggetto di intervento appartiene alla fattispecie dei beni culturali ex D. Lgs. 42/2004, per l'esecuzione dell'appalto non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento (né tecnico-operativo né premiale), ai sensi dell'articolo 132 comma 2 del Codice".*

QUESITO N. 15

Si rileva che le caratteristiche tecniche dei Collettori solari riportate a pagina 39 della Legge 10 non corrispondono alle caratteristiche tecniche del modello di collettore effettivamente previsto in progetto, di cui si riporta la scheda tecnica nell'elaborato "Progettazione energetica_08_11_23_tav 3_". Si chiede di chiarire a quali caratteristiche tecniche fare riferimento in modo da avere una base chiara e univoca per lo sviluppo delle migliorie.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti, si conferma che occorre fare riferimento alle caratteristiche dei collettori in progetto.

QUESITO N. 16

Salve, con la presente si sottopongono a Codesta Stazione Appaltante le seguenti richieste di chiarimento in merito alla procedura di gara in oggetto:

1. Il paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara (pag. 16) prevede che il Direttore Tecnico dell'impresa debba essere iscritto all'Albo professionale – Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori o essere in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a) dell'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023. Si chiede pertanto di confermare se, in deroga alle predette disposizioni, sia considerata idonea e ammissibile la figura di un Direttore Tecnico in possesso di diploma di geometra, la cui nomina sia tuttavia intervenuta in data antecedente all'anno 1990 (e che abbia, pertanto, maturato una comprovata e pluridecennale esperienza specifica nel settore dei lavori sui beni culturali);

2. Con riferimento ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica **Criterio A2** (*Possesso di certificazioni e/o attestazioni*) e **Criterio D2** (*Valutazione dei rischi non finanziari o ESG*), si richiede quanto segue in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo (RTI):

- Se i suddetti requisiti tabellari/premianti debbano essere posseduti da *tutti* i componenti del raggruppamento (mandataria e mandanti) ai fini del riconoscimento del punteggio, o se sia sufficiente il possesso da parte di un solo componente.

- Se per i suddetti requisiti è possibile ricorrere all'avvalimento premiale;

3. In merito al sub-criterio premiante **Criterio D3** (*Capacità tecnica dei posatori di serramenti e piastrellature ceramiche*), si richiedono i seguenti chiarimenti:

- In caso di RTI, se la prescritta conformità alle norme UNI 11673-2 e UNI 11493-2 debba essere soddisfatta e dimostrata da *tutti* i componenti del raggruppamento o se sia sufficiente il possesso da parte della sola impresa (mandataria o mandante);

- Se per i suddetti requisiti è possibile ricorrere all'avvalimento premiale;

- Se le relative certificazioni nominative di conformità dei soggetti da impiegare (in numero non inferiore a tre) debbano essere **prodotte già in fase di gara** all'interno della Busta Tecnica , oppure se sia sufficiente produrre la sola dichiarazione sottoscritta di impegno all'assunzione/impiego di personale qualificato prima dell'inizio delle lavorazioni in cantiere.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, nel precisare che la scrivente Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di partecipazione/qualificazione da parte dei concorrenti, si rappresenta quanto segue (seguendo il medesimo ordine):

1. Si conferma che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a), dell'Allegato II.18 D.Lgs. 36/2023, il requisito del titolo di studio/iscrizione all'Albo previsto per il Direttore tecnico non trova applicazione nei confronti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, già svolgevano la funzione di Direttore tecnico presso la medesima impresa, i quali possono conservare l'incarico.
Pertanto, il Direttore tecnico in possesso del solo diploma di geometra può essere ritenuto idoneo, purché sia comprovato che alla predetta data svolgesse già l'incarico presso la stessa impresa.
La sola anzianità della nomina e la pluridecennale esperienza nel settore, in assenza di tale condizione, non sono invece sufficienti a derogare ai requisiti previsti dal citato art. 11, comma 3, lett. a). Restano fermi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 11 dell'Allegato II.18 e dal Disciplinare di gara, ivi compreso quello relativo all'esperienza biennale nel settore dei lavori sui beni culturali.
2. Con riferimento alla prima richiesta, si precisa che, trattandosi di criteri di valutazione dell'offerta tecnica e non di requisiti di partecipazione, il relativo possesso non deve necessariamente essere dimostrato da tutti i componenti del RTI. Pertanto, il relativo punteggio può essere riconosciuto qualora il requisito sia posseduto anche da uno solo dei componenti del RTI, mandatario o mandante.
Con riferimento alla seconda richiesta, si precisa che il paragrafo 10 del disciplinare di gara esclude il ricorso all'avvalimento, precisando che *"considerato che l'immobile oggetto di intervento appartiene alla fattispecie dei beni culturali ex D. Lgs. 42/2004, per l'esecuzione dell'appalto non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento (né tecnico-operativo né premiale), ai sensi dell'articolo 132 comma 2 del Codice"*.
3. In relazione alla prima richiesta, si precisa che la conformità alle norme UNI 11673-2 e UNI 11493-2 dovrà essere soddisfatta e dimostrata dall'impresa responsabile della lavorazione.
In relazione alla seconda richiesta, si rinvia al paragrafo 10 del disciplinare di gara sopra riportato.
In relazione alla terza richiesta, si conferma quanto espressamente riportato nel disciplinare di gara a pag. 38 in cui si specifica che ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante, l'operatore economico presenta la seguente documentazione:
 - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si impegna a impiegare, nelle operazioni di posa dei serramenti e delle piastrellature ceramiche, esclusivamente soggetti in possesso delle certificazioni di conformità previste dalle norme sopra richiamate;
 - le certificazioni di conformità alla pertinente norma tecnica UNI, rilasciate da organismi di certificazione o enti autorizzati accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, nominative e riferite a tutti i soggetti che parteciperanno alle attività di posa oggetto dell'appalto.

QUESITO N. 17

Buongiorno,

si chiede alla Spettabile S.A. di confermare che per la partecipazione alla presente procedura sia ammessa la partecipazione di una società cooperativa di cui all'art. 65, comma 2 lettera c) che indica come consorziata esecutrice una società consortile di cui all'art. 65, comma 2 lettera d) e che quest'ultima possa indicare a sua volta una propria consorziata esecutrice.

In attesa di un Vostro cortese riscontro si porgono Cordiali Saluti

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si fornisce risposta affermativa.

QUESITO N. 18

Buongiorno,

si chiede di chiarire quanto segue:

ai fini dell'ottenimento del punteggio previsto dal criterio D1 (Emas) e D2 (ESG) tabella 4 Offerta Tecnica, si richiede se l'attribuzione del punteggio avviene in caso di possesso di uno solo dei componenti o debbano essere posseduti da tutti i membri.

Chiediamo inoltre se le suddette certificazioni possano essere oggetto di avvalimento premiale.

Cordiali Saluti

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si precisa che, trattandosi di criteri di valutazione dell'offerta tecnica e non di requisiti di partecipazione, il relativo possesso non deve necessariamente essere dimostrato da tutti i componenti del RTI. Pertanto, il relativo punteggio può essere riconosciuto qualora il requisito sia posseduto anche da uno solo dei componenti del RTI, mandatario o mandante.

Circa la possibilità di ricorrere all'avvalimento premiale, si precisa che il paragrafo 10 del disciplinare di gara esclude il ricorso all'avvalimento, precisando che *"considerato che l'immobile oggetto di intervento appartiene alla fattispecie dei beni culturali ex D. Lgs. 42/2004, per l'esecuzione dell'appalto non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento (né tecnico-operativo né premiale), ai sensi dell'articolo 132 comma 2 del Codice"*.

QUESITO N. 19

Con la presente si chiedono le seguenti richieste di chiarimenti:

- *"Nella pagina 39 del Disciplinare di gara, viene riportato un **Nota Bene** dove si fa presente la presentazione di un Computo Metrico della lavorazione che si intende migliorare. Si chiede pertanto se tale computo metrico deve essere inserito all'interno della relazione descrittiva dei sub-criteri di miglioria essendo non estimativo."*
- *"Nella pagina 38 del Disciplinare di gara, relativamente ai sub-criteri D1-D2-D3 l'attribuzione del punteggio avviene tramite la valutazione della presenza di determinati attestati/certificazioni. Tuttavia, nella pagina 78 dello stesso, per i suddetti sub-criteri si chiede la predisposizione di relazioni oltre alla scheda D cert nella quale verranno raccolte tutte le certificazioni. Si chiede pertanto un chiarimento se le relazioni debbano essere predisposte o risulta un refuso nel disciplinare."*

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti, si rappresenta quanto segue:

- con riferimento alla prima domanda, si conferma che il computo metrico relativo alla miglioria deve essere inserito all'interno della relazione descrittiva del relativo sub-criterio; si ribadisce che tale computo non deve contenere riferimenti economici;
- con riferimento alla prima domanda, si conferma che, per i subcriteri D1, D2 e D3, l'assegnazione dei punteggi avviene secondo modalità tabellari e sulla base della documentazione da inserire nella scheda "D cert". Si precisa che la relazione da inserire nella scheda D ha funzione descrittiva e illustrativa della documentazione prodotta e costituisce un elemento esplicativo della stessa (certificazioni, attestazioni e, ove richieste, dichiarazioni sostitutive per gli specifici subcriteri). La relazione non costituisce, pertanto, elemento autonomo ai fini dell'attribuzione del punteggio.

QUESITO N. 20

Si rilevano alcune incongruenze tra gli elaborati progettuali e i documenti relativi a diagnosi e relazione energetica, che non consentono di individuare con certezza una base tecnica ed energetica univoca sulla quale sviluppare e quantificare le proposte migliorative previste per il Criterio C1. A titolo esemplificativo, si evidenziano le seguenti difformità:

1. Impianto solare fotovoltaico – Negli elaborati "IE-09_REV 2_Pianta Piano Copertura - Impianti Elettrici e Speciali", "MA_CME_01_Computo metrico estimativo_REV 4" e "IE-RTC_REV 3_RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO" viene riportata una potenza complessiva dell'impianto fotovoltaico pari a circa 40 kWp (39,59 kWp), mentre negli elaborati "L10_", "Diagnosi Post" e "APE POST_" viene assunta una potenza complessiva pari a 48,700 kWp, valore sul quale risultano sviluppati i calcoli relativi alla producibilità dell'impianto, all'energia effettivamente utilizzata e alla copertura dei fabbisogni.
2. Impianto solare termico – Le caratteristiche tecniche e prestazionali dei collettori solari termici riportate a pagina 39 della Relazione ex Legge 10 non risultano corrispondenti alle caratteristiche del modello di

collettore effettivamente previsto negli elaborati progettuali, di cui è riportata la relativa documentazione tecnica nell'elaborato "Progettazione energetica_08_11_23_tav 3_". Ne consegue che anche i calcoli energetici relativi alla produzione solare termica risultano sviluppati assumendo parametri prestazionali non univocamente riconducibili ai componenti effettivamente previsti.

3. Pompe di calore – Nella Relazione ex Legge 10 il calcolo del parametro SPF e della conseguente quota di energia rinnovabile risulta sviluppato esclusivamente per una delle pompe di calore previste, mentre per le ulteriori unità vengono riportati valori nulli, pur risultando le macchine previste caratterizzate da identiche prestazioni tecniche. Non risulta pertanto chiaro il criterio utilizzato per la determinazione della quota di energia rinnovabile attribuita all'intero sistema di generazione. Inoltre, le informazioni tecniche relative alle pompe di calore (es. potenza termica, potenza frigorifera, COP, EER, SCOP e SEER) non corrispondono tra i diversi elaborati ed in particolare i seguenti: CME_01_Computo metrico estimativo (Pt 50 kW, Pf 45 kW, nessuna

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si rappresenta quanto segue (seguendo il medesimo ordine):

1. si conferma che occorre fare riferimento ai valori indicati dalla relazione tecnica ossia valore di potenza totale pari a 40kWp (39,59 kWp);
2. si specifica che gli elaborati di riferimento per le caratteristiche del modello di collettore sono unicamente gli elaborati progettuali.
3. si specificano i seguenti valori di riferimento:
Unità di climatizzazione a recupero di calore:
Pt e Pf 45kW (condizioni standard a 7°C/35°C)
COP 3,59 (condizioni standard a 7°C)
EER 2,24 (condizioni standard a 35°C)
SCOP 4,19
SEER 6,19

Unità a servizio dell'UTA:

Pt e Pf 45kW (condizioni standard a 7°C/35°C)
COP 3,59 (condizioni standard a 7°C)
EER 2,10 (condizioni standard a 35°C)
SCOP 4,02
SEER 5,99

Si precisa che i dati devono essere certificati secondo norma EN 14511 da ente terzo (ad. es. EUROVENT)

QUESITO N. 21

Spettle S.A. con riferimento al bando di gara in oggetto, si chiede chiarimento in merito ai requisiti ambientali (CAM) richiesti ai fine del punteggio / valutazione tecnica, laddove il disciplinare prevede sia il possesso della certificazione ISO 14001 sia della registrazione EMAS.

Si rappresenta che:

ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), il sistema EMAS incorpora i requisiti della norma 14001. Pertanto si chiede se il punteggio sia totale per il solo possesso della 14001.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si rappresenta che il solo possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 permette l'attribuzione di un punteggio pari a 2. È attribuito un punteggio pari a 6 se l'operatore economico dimostra il possesso di entrambe le certificazioni (certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 e registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009).

QUESITO N. 22

Buongiorno,

essendo in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 vorremmo sapere se possono coprire le certificazioni ISO 9001:2026 e ISO 14064:2023 richieste invece nel disciplinare nei sub criteri dell'offerta tecnica.

In attesa di una vostra cortese risposta in merito, porgiamo cordiali saluti.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si precisa che sarà considerata valida la certificazione UNI9001 vigente al momento dell'offerta.

Invece, si precisa che la certificazione ISO 14001:2015 non è equivalente alla certificazione ISO 14064:2023 in quanto attestano aspetti differenti della gestione ambientale.

Pertanto, il punteggio sarà attribuito in caso di possesso delle certificazioni previste dalla lex specialis di gara.

QUESITO N. 23

Buon pomeriggio,

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di confermare se, in fase di presentazione dell'offerta, sia richiesta la predisposizione e la presentazione dell'**Offerta di Gestione Informativa (OGI)**.

In particolare, si chiede di chiarire se l'OGI debba essere allegata alla documentazione tecnica di gara oppure se la relativa documentazione debba essere predisposta esclusivamente dall'Operatore Economico aggiudicatario in fase successiva all'affidamento.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono, cordiali saluti.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, non essendo stato il progetto redatto con metodi e strumenti di modellazione informativa digitale, si fornisce risposta negativa.

QUESITO N. 24

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento all'art. 9.1 – “Requisiti di idoneità professionale” del Disciplinare di gara, si rileva che viene fatto espresso riferimento all'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023, recante disposizioni in materia di qualificazione degli operatori economici, con particolare riferimento ai requisiti per la qualificazione SOA.

In tale contesto, tra i requisiti di idoneità professionale richiesti, viene prevista una dichiarazione relativa all'unicità dell'incarico del Direttore Tecnico SOA per la categoria OG2, nonché la documentazione attestante i relativi titoli di studio.

Si evidenzia che tali elementi risultano essere già oggetto di verifica da parte delle SOA ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione nelle categorie OG2 e OS2-A e, pertanto, sono stati preventivamente accertati dall'organismo di attestazione competente nell'ambito della procedura di qualificazione dell'impresa.

Ciò premesso, si chiede cortesemente di confermare se il possesso di una valida attestazione SOA nella categoria OG2, comprensiva della relativa Direzione Tecnica, possa ritenersi condizione sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità professionale sopra indicato, considerato che i requisiti relativi al Direttore Tecnico e alla relativa posizione professionale sono già stati verificati dalla SOA in sede di rilascio dell'attestazione.

In caso contrario, si chiede di precisare quali ulteriori documenti o dichiarazioni debbano essere prodotti dall'operatore economico in sede di gara.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, nel precisare che la scrivente Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di partecipazione/qualificazione da parte dei concorrenti, si rappresenta che i requisiti relativi alla idoneità professionale, previsti dal paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023, ivi compreso il requisito relativo alla maturazione di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali, deve essere posseduto e comprovato secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara.

Pertanto, fermo restando la corrispondenza tra il Direttore Tecnico indicato in domanda e quello cui è riferita la qualificazione OG2, la produzione della sola attestazione SOA e della dichiarazione di unicità dell'incarico

non è sufficiente qualora dalla documentazione prodotta non risulti anche la sussistenza dei requisiti specifici richiesti dal citato paragrafo 9.1.

QUESITO N. 25

Buongiorno,

con la presente si formulano le seguenti richieste di chiarimento:

1. pregasi confermare che la garanzia provvisoria non deve contenere impegno al rilascio della definitiva
 2. l'apposizione della marca temporale sulla garanzia provvisoria può essere apposta dalla concorrente al posto del soggetto che impegna il garante?
 3. il Direttore Tecnico (figura richiesta tra i requisiti di idoneità professionale) deve firmare l'offerta tecnica?
 4. la figura del Direttore Tecnico, può coincidere con il Direttore tecnico Soa?
 5. i due anni di esperienza del direttore tecnico posso essere cumulativi?
 6. i due anni di esperienza del direttore tecnico devono essere ricoperti in un arco temporale definito?
- si resta in attesa di gentile riscontro.

distinti saluti

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si rappresenta quanto segue (seguendo il medesimo ordine):

1. si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 13.2 del Disciplinare di gara e si conferma che la garanzia provvisoria deve essere conforme a quanto previsto dalla lex specialis e dalla normativa vigente;
2. si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 13.2 del Disciplinare di gara, secondo cui “la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante”;
3. si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara, secondo cui “l’offerta Tecnica e tutti i documenti ed elaborati di cui la stessa si compone dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri; non dovrà essere ulteriormente firmata l’ eventuale cartella compressa/busta contenente i singoli documenti. In caso di raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti e gli elaborati costituenti l’Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell’operatore economico indicato quale capogruppo o quale rappresentante del consorzio o GEIE”;
4. si conferma che il Direttore Tecnico richiesto dalla lex specialis può coincidere con il Direttore Tecnico indicato nell’attestazione SOA, purché il soggetto possieda tutti i requisiti espressamente richiesti dalla documentazione di gara per la specifica figura professionale e siano rispettate le eventuali ulteriori condizioni previste dalla lex specialis;
5. si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara, secondo cui il Direttore tecnico deve avere “due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali, attestati secondo quanto previsto dall’Allegato II.12 al Codice”;
6. si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara, secondo cui il Direttore tecnico deve avere “due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali, attestati secondo quanto previsto dall’Allegato II.12 al Codice”.

QUESITO N. 26

Si chiede di ricevere il computo metrico di progetto editabile

RISPOSTA

Sulla piattaforma sarà pubblicato il computo metrico di progetto editabile

QUESITO N. 27

In riferimento al Sub-criterio B1, si rileva che nella descrizione della voce viene indicato che:

«il paramento interno dovrà essere sempre in intonaco civile».

Dall'esame della documentazione di progetto a base di gara (in particolare la tavola "Progettazione energetica_08_11_23_tav 3_" e la "Scheda tecnica dei componenti opachi"), si evidenzia tuttavia che l'unico

pacchetto murario isolato previsto è la parete esterna, la quale contempla un isolamento dall'interno realizzato mediante pannello termoisolante (Stiferite) accoppiato a lastra di cartongesso.

Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire:

- Se il criterio B1 si riferisca anche/esclusivamente al pacchetto della parete esterna isolata dall'interno e se sia quindi confermata la possibilità di mantenere la finitura interna in lastra di cartongesso (come da elaborati tecnici e grafici).

- In alternativa, se sia da ritenersi tassativo l'obbligo del paramento interno in intonaco civile per tutte le tipologie murarie, fermo restando il rispetto dello spessore totale del pacchetto murario.

RISPOSTA

Il SUB-CRITERIO B1 si riferisce al miglioramento delle prestazioni acustiche dell'intero pacchetto murario. Nel caso specifico di talune murature che prevedano uno strato superficiale interno composto da lastra in cartongesso, la proposta migliorativa potrà prevedere tipologie di pannelli termoisolanti diversi rispetto a quelli posti a base di gara, sempre nel rispetto del vincolo che le modifiche non comportino variazioni dimensionali complessive del pacchetto murario né in aumento né in diminuzione.

QUESITO N. 28

Si chiede conferma che non sia ammissibile offrire, quale soluzione migliorativa per l'impianto fotovoltaico, moduli fotovoltaici di tipo bifacciale, in quanto la normativa, pur introducendo specifici parametri per la valutazione dei sistemi bifacciali, non individua un coefficiente o una percentuale univoca per calcolare la produzione aggiuntiva derivante dalla faccia posteriore. Ne deriva l'assenza di un criterio di calcolo univoco della maggiore producibilità conseguibile, con conseguente difficoltà nel garantire omogeneità e confrontabilità tra le offerte tecniche dei concorrenti.

RISPOSTA

Si confermano le previsioni del disciplinare. Pertanto, saranno oggetto di valutazione le proposte di incremento della quantità di energia rinnovabile utilizzata, ottimizzando gli spazi e le tecnologie previste dal progetto posto a base di gara. Saranno ammesse sostituzioni di componenti tecnologici solo in funzione dell'incremento dell'energia rinnovabile utilizzata. Non sarà ammessa la variazione di tipologia di energia rinnovabile utilizzata.

QUESITO N. 29

Buongiorno,

la scrivente Impresa ha già eseguito il sopralluogo come impresa singola ma in realtà parteciperà alla gara con RTI da costituire.

Abbiamo già l'attesto di sopralluogo rilasciato all'impresa singola e non al RTI.

Dobbiamo riprenotare nuovo sopralluogo o possiamo inserire quello rilasciato?

Grazie

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si rinvia al paragrafo 13.7 secondo cui "in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori".

QUESITO N. 30

1. Criterio A2 – Certificazioni in RTI

Si chiede se, in caso di RTI, le certificazioni per il punteggio debbano essere possedute da tutte le imprese o se basti una sola (anche in base alle prestazioni eseguite), e se i punteggi dei singoli componenti siano cumulabili.

2. Criterio D3 – Installatori certificati (UNI 11673-2 e UNI 11493-2)

Si chiede se i 6 posatori certificati debbano essere già in organico alla presentazione dell'offerta o se si possano indicare professionisti esterni (tramite impegno formale del Legale Rappresentante). In quest'ultimo caso, si chiede quale rapporto contrattuale sia richiesto e la conferma che ciò non configuri avvalimento (essendo vietato dalla gara).

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si rappresenta quanto segue:

- con riferimento alla prima domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio, trattandosi di criteri di valutazione dell'offerta tecnica e non di requisiti di partecipazione, il relativo possesso non deve necessariamente essere dimostrato da tutti i componenti del RTI. Pertanto, il relativo punteggio può essere riconosciuto qualora la certificazione sia posseduta da almeno uno solo dei componenti del RTI, mandatario o mandante, purché la stessa sia valida e sia prodotta secondo le modalità previste dalla lex specialis. Quanto alla cumulabilità delle certificazioni possedute dai diversi componenti il RTI, si precisa che le certificazioni possedute dai singoli componenti possono concorrere complessivamente all'attribuzione del punteggio del raggruppamento, fermo restando che ciascuna delle certificazioni elencate può essere valorizzata una sola volta.
- con riferimento alla seconda domanda, si rinvia a quanto previsto dalla tabella 4 del Disciplinare di gara, con specifico riferimento alla descrizione del criterio D subcriterio D3, secondo cui "è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti": in tale parte della lex specialis, fermo restando la impossibilità di ricorso all'avvalimento, non si prevede l'utilizzo di una specifica forma contrattuale, purché i soggetti vengano indicati dall'operatore economico, siano in possesso delle certificazioni richieste e venga indicata la forma contrattuale utilizzata nel rispetto della normativa vigente.

QUESITO N. 31

Si chiedono univoche spiegazioni in merito ad alcune oggettive incongruenze sui documenti di gara specie se rapportato alle richieste del Disciplinare che incidono su calcoli derivati da suddette incongruenze, in merito al Criterio C.1.

Il modello energetico del progetto a base di gara risulta incoerente con il progetto elettrico dello stesso appalto. L'elenco "Impianti serviti" della Relazione di Calcolo comprende le centrali termiche e l'ascensore, ma non l'illuminazione, mentre lo schema unifilare IE12 mostra chiaramente che l'inverter è a monte di tutto. E che quindi ciò che produce il FV è messo a servizio di TUTTI gli impianti utilizzatori (compresa quindi anche l'illuminazione). Nella Relazione di DIAGNOSI infatti, alle tabelle 09 e 10 del Bilancio elettrico, l'illuminazione risulta esclusa dall'energia immediatamente utilizzata e da quella della producibilità on site. Non c'è alcuna spiegazione logica o tecnica. Questa modalità fa sì che il rapporto di energia immediatamente utilizzata anche del progetto a base di gara sia solamente 22,1% ma pare dovuto ad artificiosa modellazione che "esclude" illuminazione, ventilazione e trasporto dall'essere alimentati da apporti fotovoltaici.

Ciò è importante in quanto, non essendoci apparente motivazione tecnica di questa scelta, l'inserimento o meno dell'illuminazione tra i "beneficiari" del FV comporterebbe una non confrontabilità delle offerte migliorative dei diversi operatori economici sotto il piano numerico e tecnico, vanificando l'attendibilità dell'apporto migliorativo stesso.

Qualora anche illuminazione, ventilazione e trasporti debbano essere serviti dalla produzione FV si chiede la rettifica dei dati di confronto a base di gara.

In caso contrario, si chiede di esplicitare chiaramente e univocamente che il confronto per ciò che richiede il Criterio C.1 si dovrà basare sul metodo di calcolo a base di gara e ciò non considerando come utilizzatori di apporti FV gli impianti di illuminazione, ventilazione e trasporto.

RISPOSTA

Nella relazione energetica (Legge 10) la mancanza di alcuni servizi nella suddivisione della produzione fotovoltaica discende da apposita deroga rappresentata nel documento stesso. In virtù di questo si dovrà applicare un procedimento semplificato/approssimato finalizzato solo al calcolo dell'incremento di energia fotovoltaica utilizzata per rispondere al quesito non avendo questo valore ulteriori significato progettuale.

Partendo dagli indici di prestazione energetica di cui alla relazione energetica, allegato 4, (ove sono presenti tutti i servizi considerati, anche ventilazione e illuminazione) ed in particolare da quello non rinnovabile di ciascun servizio si determini il fabbisogno elettrico totale con la formula:

$$E_{el,tot} = \frac{A}{1,95} \sum_i EP_{nren,i}$$

Dove A è la superficie utile per riscaldamento riportata nella relazione energetica

Si calcoli poi la quantità utilizzata di produzione elettrica fotovoltaica di progetto con la formula:

$$FV_{util,0} = \min(FV_{prod,0}, E_{el,tot})$$

Si calcoli poi la stessa quantità con la produzione elettrica fotovoltaica proposta con la medesima formula:

$$FV_{util,1} = \min(FV_{prod,1}, E_{el,tot})$$

L'incremento di energia elettrica fotovoltaica convenzionale utilizzata sarà pari a:

$$\Delta FV_{util} = FV_{util,1} - FV_{util,0}$$

QUESITO N. 32

Buongiorno, con la presente

Si chiede di confermare che l'importo massimo complessivo delle opere subappaltabili sia pari a € 12.347.828,58, corrispondente alla quota massima del 50% per la Categoria Prevalente OG2 e 100% per tutte le Categorie Scorparabili.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si rinvia alla tabella n. 2 "Categorie dei lavori", ove è specificamente indicato l'importo massimo complessivo delle opere subappaltabili nonché, con specifico riferimento alla categoria prevalente OG2 il limite al subappalto pari al 50% ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice.

QUESITO N. 33

Buongiorno

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente indichi quale Direttore Tecnico un soggetto già formalmente nominato all'interno della propria certificazione SOA, e pertanto soggetto all'obbligo normativo di unicità dell'incarico, si chiede di confermare che non sia necessaria, in fase di presentazione dell'offerta, la produzione di una ulteriore dichiarazione di unicità di incarico riferita alla procedura in oggetto.

Rimanendo in attesa di sollecito riscontro, cordiali saluti

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si rinvia al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara, secondo cui "tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 dell'Allegato II.18 al Codice, il Direttore tecnico produce alla Stazione Appaltante la dichiarazione di unicità dell'incarico".

QUESITO N. 34

Buongiorno,

in merito alle certificazioni richieste nel sub criterio A2 del disciplinare di gara, la nostra impresa ne possiede alcune che sono state emesse dopo la data di pubblicazione del bando possiamo considerarle comunque valide ai fini dell'attribuzione del punteggio?

In attesa di vostro gentile riscontro

Cordiali saluti

RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata, si rinvia a quanto previsto dalla tabella 4 del Disciplinare di gara, con specifico riferimento alla descrizione del criterio A subcriterio A2, il quale espressamente prevede che *“Il massimo punteggio attribuibile sarà dato dalla sommatoria di ciascun punteggio ottenuto per ciascuna certificazione posseduta, alla data di pubblicazione del Bando”*.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

Dirigente Dott.ssa Marianna Rubulotta